

## Lettera di intenti per le opere di compensazione dovute al Comune di Noragugume (NU) in ragione dello sviluppo di un impianto agri-fotovoltaico di 83MWp e un accumulo di 21MW ("LoI")

tra

- (1) **Pacifico Dolomite Srl**, con sede legale in piazza Walther Von Vogelweide, 39100, Bolzano (BZ), partita IVA 03158110217, PEC: [pacificodolomitesrl@legalmail.it](mailto:pacificodolomitesrl@legalmail.it), legalmente rappresentata dal Sig. Fabian Angel Paul Herberg nato a Stoccarda (Germania), in data 13 Aprile 1981 e domiciliato nella sede legale della società in via Leopoldstrasse 20 con riferimento al progetto in dell'impianto Agri-Fotovoltaico e accumulo della potenza di 83 MWp PV e 21 MW di accumulo, (di seguito "**Pacifico**")

e

- (2) **Rita Zaru**, nata a Bastia (EE), il 07/07/1967, codice fiscale ZRARTI67L47Z110Y, in qualità di sindaco di Noragugume (NU), in data 19/07/2024, (di seguito "**Sindaco**")

Di seguito, congiuntamente le "**Parti**".

### 1. Preambolo

- 1.1. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, come noto, accorda all'operatore interessato allo sviluppo di un impianto alimentato mediante risorse rinnovabili su un determinato territorio comunale la possibilità di pattuire con l'ente locale la realizzazione di opere di compensazione utili a mitigare gli impatti ambientali e territoriali legati alla realizzazione dell'impianto medesimo. In particolare, è stabilito che eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possano comunque essere superiori al 3 per cento (3%) dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (cfr. Allegato 2 – DM 10 settembre 2010).
- 1.2. La società Pacifico Dolomite intende sviluppare un impianto agri-fotovoltaico e un impianto di accumulo elettrochimico della potenza rispettivamente di 83 MWp e 21 MW ("**Impianti**") nel Comune di Noragugume (NU), nella provincia di Nuoro.
- 1.3. Pacifico e il Sindaco hanno avviato, a partire dall'estate 2022, una intensa interlocuzione al fine addivenire a un accordo avente ad oggetto lo sviluppo di opere di compensazione in favore del Comune volto all'ottenimento di una maggiore sostenibilità del territorio considerati gli effetti ambientali che dalla realizzazione degli Impianti potrebbero derivare.
- 1.4. Alla luce di quanto precede, le Parti, con la presente, formalizzano i reciproci intendimenti come segue

### 2. LoI

- 2.1. Pacifico e il Sindaco si impegnano a collaborare per addivenire alla sottoscrizione di una convenzione durante di Conferenza di Servizi regionale finalizzata a definire un quantitativo economico [€/MW], per MW autorizzato, che sarà utilizzato per la

1

realizzazione di opere di compensazione comunali. Tale somma potrà essere corrisposta, a discrezione del Sindaco, in forma attualizzata *una tantum* alla fine dei lavori di cantiere (COD – commercial Operation date) ovvero mediante pagamento annuale nel corso della vita utile dell’Impianto.

- 2.2. Segnatamente, il Sindaco intende utilizzare il quantitativo di cui al precedente punto 2.1. per lo sviluppo di una comunità energetica locale (“**CER**”) ai sensi del Decreto Milleproroghe 162/2019 e dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021. Ed invero, al fine di ridurre il calo demografico registrato nel paese di Noragugume negli ultimi anni, il Sindaco intende sviluppare una comunità energetica locale al fine di garantire ai cittadini un costo di energia nettamente inferiore a quello attualmente praticato. La costituzione di una CER avrebbe, nell’ottica generale, un doppio fine. Se da un lato, infatti, il minor costo dell’energia incentiverebbe i residenti a non lasciare il Comune di Noragugume, dall’altro, invoglierebbe anche altre famiglie a muoversi all’interno del territorio comunale in ragione dei conseguiti risparmi in bolletta connessi a questa iniziativa.
- 2.3. La somma di cui al 2.1, pertanto, in linea generale, verrà stanziata per sviluppare un impianto fotovoltaico su un terreno classificato come “area idonea” ai sensi della normativa vigente di proprietà del Comune che verrà utilizzato principalmente per autoconsumo.
- 2.4. L’iniziativa sopra descritta sarà progettata, sviluppata e commissionata ingegneristicamente una volta chiarito il quantitativo totale di MW autorizzati al fine di elaborare un *business plan* fondato su ricavi fissi e sicuri. Ed invero, diversamente, un *business plan* basato su una progettazione preventiva, legata ai MW di progetto e non già al *quantum* di potenza effettivamente autorizzato, potrebbe comportare discrepanze tra il *business model* e la realtà.

### 3. Regole generali

- 3.1. Si precisa che il presente documento costituisce una lettera di intenti dalla quale non derivano diritti e obblighi di sorta e non stabilisce alcun diritto e obbligo giustiziabile, eccezione dell’obbligo di riservatezza ai sensi della sezione 3.3 e dell’obbligo di protezione dei dati ai sensi della sezione 3.4.
- 3.2. La Lol può essere risolta da una delle parti mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata all’altra parte senza rispettare un periodo di preavviso.
- 3.3. Le parti sono tenute a trattare l’esistenza e il contenuto della presente Lol e le relative informazioni commerciali, tecniche, finanziarie, operative, amministrative, sul personale, commerciali, legali, economiche e di altro tipo, comprese le informazioni sui clienti e sui fornitori, in qualsiasi forma (“**Informazioni riservate**”) come riservate. Le Informazioni riservate possono essere condivise solo se la Parte è obbligata a divulgarle per legge e/o per ordine di un tribunale o di un funzionario, o se la Parte divulga le Informazioni riservate a società affiliate che a loro volta sono vincolate da accordi di non divulgazione a mantenere riservate le rispettive informazioni e a utilizzarle solo come richiesto in relazione allo Scopo.
- 3.4. In caso di divulgazione, la parte divulgante è tenuta a informare senza indugio l’altra parte della divulgazione. Le parti riconoscono che le Informazioni Riservate possono includere informazioni privilegiate ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento Europeo sugli Abusi di Mercato (“**MAR**”) e che devono essere rispettate le restrizioni di cui all’Art. 14

MAR devono essere rispettate. Le disposizioni della presente Sezione 3.3 si applicano per due (2) anni oltre la durata della presente Lol.

- 3.5. Qualora una delle Parti trasmetta dati soggetti alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati, in particolare il GDPR, le parti si impegnano a rispettare tali disposizioni e a fornire all'altra parte, su richiesta, la prova del rispetto delle disposizioni.
- 3.6. Le modifiche alle disposizioni o agli addendum alla presente Lol devono essere apportate per iscritto, datate e firmate da entrambe le parti. Non sono stati stipulati accordi collaterali verbali tra le parti.

Luogo: Noragugume

Data: 19/07/2024

Sindaco del comune di Noragugume (NU)

Rita Zaru

Luogo: ..... Data: .....

Pacifico Dolomite SRL, rappresentata dal legale rappresentante

Fabian Herberg

# PACIFICO